

**COMUNE DI CIGLIANO**

Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 26 del 26/07/2014**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014.

Il giorno 26/07/2014 alle ore 08.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA e in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
1) Rigazio Anna	1) Bobba Roberto
2) Filippi Bruna	2) Corgnati Giovanni
3) Castelli Gianni	3) Bertotto Stefano
4) Grigolo Emiliano	
5) Autino Livio	
6) Cena Giovanni Rocco	
7) Germano Livio	
8) Beltrame Donatella	
9) Civati Fernanda	
10) Saggio Claudia	
Totale presenti 10	Totale assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Michelangelo La Rocca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Rigazio Anna assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 11 dell'ordine del giorno.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.; o il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. lascia salva la disciplina per l' applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della I.U.C.;

RICHIAMATO

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448 del 28/12/2001 in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- il D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31/07/2014;
- il D.M. del 18/07/2014 che ulteriormente differito al 30 Settembre 2014 il termine per la delibeazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

ATTESO che:

- le aliquote dell'imposta, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

Aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;

Aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;

Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011;

APPURATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica :

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del citato D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella delle n. 214/2011 (considerando che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO, inoltre, l'art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, che prevede altresì l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova I.U.C. in base al quale, è assimilata all'abitazione principale dal 1° gennaio 2014:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata.

RILEVATO:

CHE anche per l'anno 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

CHE ai sensi dell'art. 13, c. 10 D.L. 201/2011 la detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di Euro 400,00 era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;

APPURATO che ai sensi del comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 127/2013 e s.m.i. in base al quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 16 del 6/03/2014, con il quale si è aggiunto al comma 677 citato il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011";

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di stabilire per l'anno 2014 le aliquote dell'Imposta Municipale propria come segue:
 - ALIQUOTA DI BASE
7,60 PER MILLE – Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (ove dovuta)
4,00 PER MILLE – Nessun aumento *rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*
2. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014:
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si intendono, per pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
4. Di dare atto del rispetto del limite stabilito dall'art. 1 comma 677 della Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii;
5. Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014.

Il/La sottoscritto/a, Livio Autino, Amministratore, propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Livio Autino


PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandro Andreone

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Alessandro Andreone



Udita la relazione del Sindaco Anna Rigazio che illustra la proposta per il cui testo integrale si fa rinvio alla registrazione audio della seduta;

Lo stesso Sindaco Anna Rigazio precisa che l'anno scorso si era dovuta fare una scelta impopolare innalzando l'IMU al 10,60 per mille e che si voleva limitare l'aumento al solo 2013 e ci si è riusciti dato che nel 2104 l'aliquota ritorna al 7,60 per mille;

Udito l'intervento dell'Assessore al bilancio Livio Autino per il cui testo integrale si fa rinvio alla registrazione audio della seduta;

Lo stesso Assessore al bilancio Livio Autino sofferma la propria attenzione sulla detrazione dei 200,00 euro e sulla compensazione tra acconto calcolato al 10,60 per mille ed il saldo che verrà calcolato al 7,60 per mille.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli 11, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli 11, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Rigazio Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione;

× Viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 LUG. 2014 e per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, Reg. Pubbl. n. 601/2014

× E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e per giorni _____ ai sensi di Legge.

Addì 30 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Cigliano li 30 LUG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelangelo La Rocca
